

11/2019



## TRIBUNALE DI PESARO

### Decreto

Il Tribunale, composto dai magistrati

Dott. Davide Storti

PRESIDENTE

Dott.ssa Flavia Mazzini

GIUDICE

Dott. Lorenzo Pini

GIUDICE rel.

letto il ricorso e la documentazione allegata,

esaminati gli atti,

visto il parere del Pubblico Ministero,

osserva:

(-) la soc. La Tecnografica srl in liquidazione srl avanzava in data 30.10.2019 domanda di concessione del termine per la presentazione di un piano e di una proposta di concordato preventivo ex art. 161 co. 6 L.F.;

(-) veniva alla stessa concessione inizialmente termine di giorni 60 (e quindi una proroga di ulteriori giorni 60) e contestualmente nominato quale Commissaria la dott.ssa Francesca Gimignani, la quale – nel corso del periodo di cd concordato – non ha rilevato condotte censurabili della società, la quale ha assolto ai doveri periodici di comunicazione ad essa imposti;

(-) nel rispetto della scadenza era quindi depositato il piano e la proposta di concordato con atto sottoscritto ex art. 152 L.F. dal liquidatore volontario (già autorizzato in forza di delibera societaria datata 03.10.2019, come da visura camerale) risultante da determina redatta per atto di notaio;

(-) il ricorso si rivela accompagnato dalla documentazione richiesta dalla legge;

(-) la società ricorrente (sulla premessa di un passivo di oltre 1 milione e duecentomila euro) propone essenzialmente un concordato di tipo liquidatorio da attuarsi mediante messa a disposizione dei beni ai creditori affinché – mediante gli organi della procedura – si proceda alla loro liquidazione.



Tali valori attivi riguardano, nello specifico, un immobile appartenente alla società e l'incasso dei crediti ancora vantati da quest'ultima, per un totale di euro 676.920,38;

(-) la percentuale dei creditori chirografari che risulterebbe soddisfatta viene stimata nella misura del 34,94% e quindi in misura significativamente superiore al minimo di legge di cui all'art. 160 co. 4 L.F., con integrale pagamento dei creditori privilegiati;

(-) secondo la giurisprudenza, *"... mentre il sindacato del giudice relativo alla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità dello stesso con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, quale realizzabilità in concreto del piano proposto dal debitore, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta sua inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati"* (cass. n. 4790/18) e quindi *"... nel valutare l'ammissibilità della domanda il tribunale non può controllare direttamente la regolarità ed attendibilità delle scritture contabili del proponente, ma soltanto svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione del professionista designato ai sensi dell'art. 161, comma 2, l.fall., in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori"* (cass. n. 5653/19);

(-) per quanto illustrato ai punti che precedono, il carattere squisitamente preliminare e sostanzialmente sommario dell'indagine commessa al Tribunale nella presente fase non consente un vaglio sostanziale della fattibilità economica del piano, né, tanto meno, della convenienza della proposta, da rimettersi alle determinazioni del ceto creditorio;

(-) nel caso di specie, tuttavia, quanto alla cd fattibilità giuridica la proposta ed il piano risultano ritualmente avanzati nel rispetto della tempistica di legge e uniti alla documentazione richiesta dalla normativa legislativa, sicché non vi sono ragioni di inammissibilità procedurale. Inoltre, essi non presentano una manifesta inettitudine al raggiungimento degli obiettivi in quanto fondati sulla liquidazione di un immobile la cui stima si rivela convalidata da una perizia giurata (non rientra nel perimetro di verifica del Tribunale, in assenza di palesi incongruenze, contestare la correttezza della valutazione dei cespiti, ciò risolvendosi – in ultima analisi – in un giudizio di fattibilità economica demandata ai creditori) e sull'incasso di crediti per cui non sussiste – allo stato – motivo per affermarne la sicura o probabile inesigibilità (tenuto conto altresì della previsione di un fondo rischi comunque approntato). Peraltro, il significativo



marginale indicato nel piano rispetto alla soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari consente di assorbire anche un eventuale errore nelle previsioni;

(-) quanto alla corretta predisposizione dati ad opera del professionista, l'attestatore ha dato conto nella propria relazione ex art. 161 co. 3 L.F. della attendibilità delle risultanze contabili e dei criteri impiegati per esprimere detta opinione;

(-) viene proposta dalla ricorrente la nomina, quale liquidatore giudiziale, di Sergio Mascarucci già liquidatore civilistico della società e quindi stimato, per questi, un compenso prededucibile significativamente più basso rispetto a quello "ordinariamente" attribuibile al liquidatore;

(-) a tale proposito secondo il Tribunale, pare opportuno evidenziare che - in forza del richiamo dell'art. 182 co. 2 L.F. - al liquidatore giudiziale, tra gli altri, è applicabile l'art. 28 L.F. che esclude dal novero dei designabili coloro che siano o possano essere in una posizione di conflitto di interessi con l'impresa.

La questione circa la possibilità che il già liquidatore civilistico possa essere individuato - su indicazione dell'impresa in quanto "parte" della proposta - anche quale liquidatore giudiziale è assai discussa in giurisprudenza, con una prevalenza (vd. ad es. cass. n. 15699/11 in motivaz.) della tesi che - in termini generali - propende per l'incompatibilità.

Premesso che è superfluo sottolineare come la nomina del liquidatore debba avvenire non già in questa fase di apertura della procedura ma in sede di eventuale omologa (al riguardo si invita sin da ora la società ricorrente a prendere posizione, in quel contesto, sul punto ove ritenesse che in concreto non vi sia alcun pericolo di conflitto di interessi in capo al Mascarucci), la questione - peraltro rilevata anche nel parere del Pubblico Ministero - assume tuttavia un significato attuale con riferimento ai costi della procedura.

Infatti, nella proposta si legge che il Mascarucci sarebbe stato disposto ad accettare per l'attività di liquidatore giudiziale la somma di euro 5.200,00, importo notevolmente inferiore a quello spettante ex DM n. 30/12 al liquidatore (quantificabile, nella misura proposta per il commissario, in euro 39.808,36).

Il potenziale incremento di tale costo non incide, ad avviso del Collegio, sull'ammissibilità della proposta essendo la percentuale minima del 20% dei chirografari comunque garantita dall'ampio margine previsto dal piano (si passerebbe da 35,94% a 31,79%), ma giustifica la decisione di un obbligo di versamento un poco



maggiore, pari al 30% (e non del 20% come richiesto), dell'anticipo sulle spese di procedura ai sensi dell'art. 163 co. 2 L.F;

**p.q.m.**

Il Tribunale,

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di cui alla proposta presentata dalla soc. La Tecnografica srl in liquidazione;
- delega alla procedura predetta il Giudice dr. Lorenzo Pini;
- nomina commissario giudiziale la dott.ssa Francesca Gimignani con studio in via Rialdone n. 13 – Orciano di Pesaro;
- ordina la convocazione dei creditori all'udienza del **28.09.2020 ore 9,00** che sarà tenuta nell'aula n. 2.13 pian secondo del Tribunale di Pesaro;
- dispone che il commissario giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 10.07.2020, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il suo indirizzo PEC (che dovrà entro 10 giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni con l'avvertimento che, in mancanza, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 L.F. da parte del commissario;
- dispone che il commissario depositi in Cancelleria la sua relazione ex art. 172 L.F. almeno 45 giorni prima dell'adunanza, contestualmente comunicandola agli indirizzi PEC comunicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposito spazio del sito internet del Tribunale;
- fissa il termine di giorni quindici per il deposito nella cancelleria di questo Tribunale, da parte dei ricorrenti, della somma di Euro 27.509,31 necessaria per le spese di procedura;
- ordina al ricorrente di consegnare al commissario, entro sette giorni, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;



- ordina alla parte debitrice di mettere a disposizione immediatamente le scritture contabili affinché possano essere prodotte al G.D. ai fini dell'annotazione ex art. 170 L.F.;
- dispone che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 L.F. e trascritto ai sensi dell'art. 88 co. 2 L.F.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Pesaro il 03.06.2020

Il Presidente

